

# COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

-----00000-----

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 42 Del 26-03-15**

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RELAZIONE TECNICA-APPROVAZIONE**

L'anno duemilaquindici e questo dì ventisei del mese di marzo alle ore 19:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge e riunita in numero legale sotto la presidenza del Sindaco Sig. FE' FABRIZIO come segue:

FE' FABRIZIO	SINDACO	P
COLOMBINI GIAMPIETRO	VICESINDACO	P
LIZZI LUIGI	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del Segretario Comunale DOTT.CAFERRI ALESSANDRO incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'Ordine del Giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, avente per oggetto: **“PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RELAZIONE TECNICA- APPROVAZIONE”**

VISTO il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) il quale dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

CONSIDERATO che il sopradetto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

CONSIDERATO che:

- il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*
- Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.*
- Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015

ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

VISTO il comma 612 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) il quale fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.*

EVIDENZIATO che l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* e la *Relazione Tecnica* sono state predisposte per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione sommaria dei gruppi societari partecipati dall'Ente;
- le azioni di razionalizzazione già attuate e da attuarsi entro il termine del 31 dicembre 2015;

RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano e Relazione Tecnica e, esercitando la funzione “propositiva” di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario Comunale pro-tempore del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate, di

- 1) Approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e Relazione Tecnica che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale
- 2) Invitare il Sindaco a sottoporre il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e Relazione Tecnica al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo tra le comunicazioni all'ordine del giorno della riunione;
- 3) Di demandare al Consiglio Comunale l'adozione delle procedure richiamate nel Piano per quanto di competenza
- 4) Di disporre:
  - a) la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
  - b) la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
  - c) la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"
- 5) Significare che, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, il presente atto verrà comunicato ai **Capigruppo** consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Successivamente,

Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
F/to: FE' FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to: DOTT.CAFERRI ALESSANDRO

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. 452

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31-03-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1<sup>^</sup> comma D.Lgs. 267/2000;
- nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

- è stata comunicata ai capigruppo in data 31-03-2015, prot. numero 1874.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to: CAFERRI DOTT.ALESSANDRO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-03-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs 267/2000

Data, 31-03-15

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to: CAFERRI DOTT.ALESSANDRO

---

**- Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.**

Lì , 31-03-15

IL SEGRETARIO C/LE  
CAFERRI DOTT.ALESSANDRO



Parco Artistico, Naturale  
e Culturale della Val d'Orcia



Patrimonio Mondiale  
U.N.E.S.CO.

# Città di Pienza

Provincia di Siena

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
E RELAZIONE TECNICA  
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

## RELAZIONE TECNICA

### 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle*

*società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

## **2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014**

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o - a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio, ha possibilità di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni, sempre nel limite della percentuale di partecipazione

*Il Segretario Comunale  
Dott. Alessandro Caferrì*

## **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

### **3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE**

- 3.1. Il Comune di Pienza detiene alla data odierna il Comune di Pienza detiene partecipazioni, in diversa misura, in n. 10 società di capitali, di seguito elencate:

Nome Società	Quota di partecipazione
SIENA AMBIENTE S.P.A.	0,1477%
PATTO DUEMILA S.C.A.R.L.	0,33%
SIENA CASA S.P.A.	2,00%
MICROCREDITO DI SOLIDARIETA S.P.A.	0,11%
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	0,6938%
TRA.IN. S.P.A.	0,38%
INTESA S.P.A.	0,74%
A.P.E.A. S.R.L.	0,09%
S.T.B. S.P.A.	0,10%
VAL D'ORCIA S.R.L.	8,18%

- 3.2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 23 dicembre 2014, è stato autorizzato "il mantenimento delle attuali partecipazioni nelle Società di seguito elencate, in quanto partecipazioni necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel settore dei servizi di riferimento, permettendone la razionalizzazione/riorganizzazione degli stessi, con contestuale riduzione e contenimento dei costi, nonché a garantire miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all'utenza:

Nome Società	Quota di partecipazione	Finalità societaria	Finalità istituzionale da perseguire
SIENA AMBIENTE S.P.A.	0,1477%	spazzamento, raccolta, trattamento e smaltimento RSU, sviluppo energie rinnovabili	Servizio smaltimento rifiuti
SIENA CASA S.P.A.	2,00%	Gestione ERP - progetti e costruzione alloggi	E.R.P. locale e P.E.E.P.
MICROCREDITO DI SOLIDARIETA S.P.A.	0,11%	Concedere finanziamenti ai non abbienti che non possono accedere al credito bancario.	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	0,6938%	gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 inteso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, fognatura, e depurazione delle acque reflue.	Servizio idrico integrato
TRA.IN. S.P.A.	0,38%	gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed	Trasporti pubblici locali e servizi connessi



		extraurbano, di quelli relativi ad esigenze di carattere turistico, culturale nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che siano ritenuti utili e remunerativi per l'attività sociale.	
INTESA S.P.A.	0,74%	Gestione dei seguenti servizi: a) produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione dei gas per usi multipli; b) produzione e distribuzione di calore per usi multipli; c) progettazione, costruzione e gestione degli impianti e delle reti di adduzione e di distribuzione del gas; ecc.	Distribuzione del gas
A.P.E.A. S.R.L.	0,09%	Sviluppo delle attività in campo energetico - ambientale inerenti le competenze della Provincia e degli altri soggetti pubblici soci	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
PATTO DUEMILA S.C.A.R.L.	0,10%	Realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno Orvietano attraverso una serie di attività di supporto e promozione per lo sviluppo dell'area interessata	Programmazione per lo sviluppo
VAL D'ORCIA S.R.L.	8,18%	Gestione parco artistico naturale e culturale della Val d'Orcia	Urbanistica e gestione del territorio

- 3.3. Con la deliberazione sopra richiamata è stata, pertanto, ribadita e confermata la volontà di cedere le quote della S.p.A. "S.T.B.", dando mandato alla Provincia di Siena quale Ente capofila di procedere in tal senso ed alla Giunta Comunale di approvare gli atti necessari ed opportuni", tanto è vero che:
- a) Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 11 del 27 gennaio 2015 è stata approvata dalla Provincia di Siena lo schema di Convenzione tra la Provincia di Siena e gli Enti interessati alla vendita della quote della S.p.A. "S.T.B", che vede la Provincia stessa fungere quale Ente capofila;
  - b) Lo schema è stato accettato dal Comune di Pienza non avendo ritenuto di produrre osservazione nel periodo indicato nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 11/2015 sopra indicata.

**4. SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE AI SENSI DEL COMMA 611 LEGGE 23  
DICEMBRE 2014, N. 190**

Con nota prot. 1440 del 12 marzo sono state richieste alle partecipate del Comune di Pienza le seguenti informazioni:

- bilancio 2014 (o, laddove non ancora approvato, ultimo bilancio approvato);
- composizione della compagine societaria (numero di amministratori in carica e relative cariche);
- numero di dipendenti in servizio;
- misure di contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ciò detto si evidenzia che il presente paragrafo viene redatto, quindi, analizzando i dati pervenuti e/o già in possesso con i casi riguardanti le partecipazioni del Comune di Pienza in base a quanto indicato dalle lettere da a) ad e) del comma 611 sopra indicato.

***a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.***

Come già indicato al punto 3.3. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 23 dicembre 2014 è stata ribadita e confermata la volontà di cedere le quote della S.p.A. "S.T.B.", dando mandato alla Provincia di Siena quale Ente capofila di procedere in tal senso ed alla Giunta Comunale di approvare gli atti necessari ed opportuni", tanto è vero che:

- a) Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 11 del 27 gennaio 2015 è stata approvata dalla Provincia di Siena lo schema di Convenzione tra la Provincia di Siena e gli Enti interessati alla vendita della quote della S.p.A. "S.T.B", che vede la Provincia stessa fungere quale Ente capofila;
- b) Lo schema è stato accettato dal Comune di Pienza non avendo ritenuto di produrre osservazione nel periodo indicato nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 11/2015 sopra indicata.

***b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.***

Nome Società	Quota di partecipazione	Numero Amministratori	Numero dipendenti
SIENA AMBIENTE S.P.A.	0,15%	4	104
PATTO DUEMILA S.C.A.R.L.	0,33%	1	1
SIENA CASA S.P.A.	2,00%	3	25
MICROCREDITO DI SOLIDARIETA S.P.A.	0,11%	dal sito risultano n. 10; dalle informazioni pervenuti risultano comunque a costo zero	3 a costo zero in quanto dipendenti della Banca Monte dei Paschi
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	0,69%	9	404
TRA.IN. S.P.A.	0,38%	3	0 dipendenti di Tra.in. S.p.A. e 1068 inquadriati dentro TIEMME S.p.A.

			società partecipata al 36,72 % da Tra.in. S.p.A.
INTESA S.P.A.	0,74%	3	2 di Intesa S.p.A. e 9 dipendenti di Estra S.p.A. società partecipata al 27,932% da Intesa S.p.A.
A.P.E.A. S.R.L.	0,09%	3	20
S.T.B. S.P.A.	0,10%	1	1
VAL D'ORCIA S.R.L.	8,18%	1	3

Ferme restando le decisioni già intraprese per la S.p.A. "S.T.B.", saranno da valutare entro il 31 dicembre 2015, ai sensi del parametro in esame, le situazioni concernenti MICROCREDITO DI SOLIDARIETA S.P.A., TRA.IN. S.P.A. e INTESA S.P.A., anche in funzione di eventuali chiarimenti che saranno forniti in merito e/o interpretazioni giurisprudenziali, riguardanti casi con dipendenti a costo zero, nonché alle c.d. "partecipazioni indirette".

**c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.**

Da un'analisi delle attività svolte dalle Società partecipate, non pare applicarsi al Comune di Pienza il caso di specie.

**d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

L'esiguità delle quote detenute nelle Società partecipate che svolgono S.P.L. di rilevanza economica, non consente - allo stato attuale di poter adempiere unilateralmente al richiamo legislativo. Decisioni di tal importanza debbono, pertanto, essere pensate ed eseguite a livello di ambiti di area vasta.

**e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.**

Soltanto A.P.E.A. S.r.l. ha fornito indicazioni in merito ad operazioni di contenimento di costi: introduzione, mediante previsione statutaria, a partire dall'esercizio 2014, delle figure dell'Amministratore unico e del Revisore unico, quest'ultimo in luogo del precedente collegio sindacale, con un risparmio certo di circa €. 11.000 annui; riduzione, a partire dall'esercizio 2015, del 20% dei compensi degli Amministratori; mancato rinnovo, dall'esercizio 2015, dell'incarico esterno di Direzione; risparmi, nel corso dell'esercizio 2014, sul costo del personale (meno 5% sull'anno precedente, pari ad €. 40.044); adozione di una politica di stretto contenimento, laddove possibile, delle consulenze esterne e delle spese generali.

Per le altre partecipazioni sarà cura del Comune di Pienza sollecitare le compagini societarie affinché comunichino i dati richiesti e/o provvedano ad adottare le misure necessarie, al fine di valutare le decisioni da intraprendere entro il 31 dicembre 2015.

Ad ogni modo l'Amministrazione vigilerà, mediante la rilevazione semestrale e la pubblicazione sul proprio sito web, sulla diminuzione dei costi relativi agli organi amministrativi, già oggetto di precedenti interventi legislativi. In particolare, nelle società controllate dai comuni o dalle province il costo dei componenti del consiglio di amministrazione, parametrato al valore dell'indennità di carica del sindaco o del presidente della provincia, ha subito già la riduzione del 10% con la disposizione del d.l. 78/2010 articolo 6, comma 3. Poiché le misura dei compensi è stata oggetto di una ulteriore riduzione del 20% con il d.l. 90/2014 e s.m., il Comune verificherà che tale disposizione sia puntualmente applicata nelle società dalla stessa interessate, richiedendo in merito specifici riscontri.

*Il Sindaco  
Fabrizio Fè*